

STATUTO MODIFICATO SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLE FONTI ISTITUTIVE (Accordo sindacale del 21/03/2023)	STATUTO MODIFICATO SECONDO LA CIRCOLARE COVIP DEL 16/07/2026 (Legge n°112 del 25 Giugno 2026)
<i>STATUTO FONDO PENSIONE DIPENDENTI DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT VINCENT 1/04/2023</i>	<i>STATUTO FONDO PENSIONE DIPENDENTI DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT VINCENT 31 luglio 2026</i>
INDICE	INDICE
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, sede, durata e recapiti Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO Art. 4 - Regime del Fondo Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione Art. 6 – Scelte di investimento Art. 7 - Spese PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI Art. 8- Contribuzione Art. 9- Determinazione della posizione individuale Art. 10-Prestazioni pensionistiche Art. 11- Erogazione della rendita Art. 12- Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13- Anticipazioni PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO	PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, sede, durata e recapiti Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO Art. 4 - Regime del Fondo Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione Art. 6 – Scelte di investimento Art. 7 - Spese PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI Art. 8- Contribuzione Art. 9- Determinazione della posizione individuale Art. 10-Prestazioni pensionistiche Art. 11- Erogazione delle prestazioni pensionistiche Art. 12- Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13- Anticipazioni PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14– Organi del Fondo Art. 15- Assemblea degli aderenti–Criteri di costituzione e composizione Art. 16 Assemblea degli aderenti – Attribuzioni Art. 17 Assemblea degli aderenti – Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Consiglio di amministrazione - Cessazione e decadenza degli Amministratori Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni Articolo 21 - Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità. Art. 22 - Presidente - Vicepresidente Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 26 - Direttore generale Art. 27 - Funzioni fondamentali B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE Art. 28 – Incarichi di gestione Art. 29 - Depositario Art. 30 - Conflitti di interesse Art. 31 - Gestione amministrativa Articolo 32- Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio. Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI Art. 34 - Modalità di adesione Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari Art. 36 - Comunicazioni e reclami	Art. 14– Organi del Fondo Art. 15- Assemblea degli aderenti–Criteri di costituzione e composizione Art. 16 Assemblea degli aderenti – Attribuzioni Art. 17 Assemblea degli aderenti – Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Consiglio di amministrazione - Cessazione e decadenza degli Amministratori Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni Articolo 21 - Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità. Art. 22 - Presidente Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 26 - Direttore generale Art. 27 - Funzioni fondamentali B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE Art. 28 – Incarichi di gestione Art. 29 - Depositario Art. 30 - Conflitti di interesse Art. 31 - Gestione amministrativa Articolo 32- Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio. Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI Art. 34 - Modalità di adesione Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari Art. 36 - Comunicazioni e reclami
---	--

5. L'indirizzo di posta elettronica certificata è fondopensione.casadagioco@legalmail.it .

<u>Articolo 2. – Forma giuridica</u> 1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 33 c.c. ed è iscritto all’Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza, di seguito “COVIP”, al numero di iscrizione 1079. <u>Articolo 3. - Scopo</u> 1 Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tal fine il Fondo provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’interesse esclusivo degli aderenti, nonché all’erogazione delle prestazioni in conformità a quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro. PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO <u>Articolo 4 – Regime del Fondo</u> 1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione. <u>Articolo 5 – Destinatari e tipologie di adesione</u> 1. Sono destinatari del Fondo tutti i dipendenti regolarmente assunti dalla Società od Ente che gestisce l’Unità produttiva Casa da Gioco di Saint Vincent, di seguito denominata “Concessionaria”. L’adesione è su base volontaria e può essere prevista secondo modalità esplicita e tacita. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.	<u>Articolo 2. – Forma giuridica</u> 1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 33 c.c. ed è iscritto all’Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza, di seguito “COVIP”, al numero di iscrizione 1079. <u>Articolo 3. - Scopo</u> 1 Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tal fine il Fondo provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’interesse esclusivo degli aderenti, nonché all’erogazione delle prestazioni in conformità a quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro. PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO <u>Articolo 4 – Regime del Fondo</u> 1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione. <u>Articolo 5 – Destinatari e tipologie di adesione</u> 1. Sono destinatari del Fondo tutti i dipendenti regolarmente assunti dalla Società od Ente che gestisce l’Unità produttiva Casa da Gioco di Saint Vincent, di seguito denominata “Concessionaria”. L’adesione è su base volontaria e può essere prevista secondo modalità esplicita. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche. Tra i destinatari sono ricompresi gli aderenti taciti, lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e
--	--

2. Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che vi trasferiscano la posizione previdenziale da altro Fondo di Previdenza Complementare. 3. Sono altresì associati al Fondo anche coloro che abbiano aderito al Fondo con conferimento tacito del TFR. <u>Articolo 6– Scelte di investimento</u> 1. Al fine di realizzare l’obiettivo di cui all’art. 3, il Fondo gestisce le proprie attività mediante la stipula di contratti assicurativi, con imprese di assicurazione di cui al dlgs 209/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto assicurativa. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa. 2. E’ previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del T.F.R., ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa 3. L’aderente all’atto dell’adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi.	nei modi fissati dal decreto n. 252/2005 nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando. 2. Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che vi trasferiscano la posizione previdenziale da altro Fondo di Previdenza Complementare. 3. Sono altresì associati al Fondo anche coloro che abbiano aderito al Fondo con conferimento tacito del TFR. <u>Articolo 6– Scelte di investimento</u> 1. Al fine di realizzare l’obiettivo di cui all’art. 3, il Fondo gestisce le proprie attività mediante la stipula di contratti assicurativi, con imprese di assicurazione di cui al dlgs 209/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto assicurativa che prevede comparti differenziati per profili di rischio-rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio-rendimento sono descritti nella Nota informativa. 2. E’ previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del T.F.R., ai sensi della normativa vigente fino al 30 giugno 2026. Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 4. La Nota informativa descrive le caratteristiche del comparto garantito. 3. L’aderente all’atto dell’adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. 4. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
--	---

<u>Articolo 7 – Spese</u> 1. Tutte le spese inerenti all'Amministrazione e gestione del Fondo sono a carico della Concessionaria, che provvederà a farvi fronte direttamente. 2. L'iscrizione al "Fondo" comporta l'applicazione a carico degli aderenti delle seguenti spese: a) spese relative alla fase di accumulo per oneri indiretti a titolo di commissione di gestione trattenuta dai soggetti incaricati dell'investimento delle risorse del "Fondo" ai sensi del precedente art. 6. b) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi. Trattasi di spese a carico dell'aderente in cifra fissa, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, da trattenere in sede di erogazione di ogni rata. c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite. 3. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa. PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	<u>Articolo 7 – Spese</u> 1. Tutte le spese inerenti all'Amministrazione e gestione del Fondo sono a carico della Concessionaria, che provvederà a farvi fronte direttamente. 2. L'iscrizione al "Fondo" comporta l'applicazione a carico degli aderenti delle seguenti spese: a) spese relative alla fase di accumulo per oneri indiretti a titolo di commissione di gestione trattenuta dai soggetti incaricati dell'investimento delle risorse del "Fondo" ai sensi del precedente art. 6. a 1) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del/i comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale. b) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi. Trattasi di spese a carico dell'aderente in cifra fissa, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, da trattenere in sede di erogazione di ogni rata. c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite. d) spese relative alla fase di erogazione della rendita vitalizia; d bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia; d bis1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera b.2) in relazione al/ai comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale residua. d bis 2) spese per erogazione della RITA in cifra fissa. 3. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa. PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
---	--

Articolo 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico rispettivamente, della Concessionaria e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dai contratti collettivi aziendali di lavoro in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

3. Ferme restando le predette misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota Informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento dei contributi a carico del lavoratore né della Concessionaria, a meno di diversa volontà dei medesimi. Nel caso in cui il lavoratore decida di contribuire al Fondo è dovuto anche il contributo datoriale stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro, l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico della Concessionaria, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

7. Fanno parte delle contribuzioni al Fondo i versamenti effettuati direttamente al Fondo da parte della Concessionaria di erogazioni retributive di volta in volta calcolate in

Articolo 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto.

3. L'adesione tacita al Fondo comporta la devoluzione del T.F.R. maturando.

3 bis). Ferme restando le predette misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota Informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento dei contributi a carico del lavoratore né della Concessionaria, a meno di diversa volontà dei medesimi. Nel caso in cui il lavoratore decida di contribuire al Fondo è dovuto anche il contributo datoriale stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro, l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico della Concessionaria, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

7. Fanno parte delle contribuzioni al Fondo i versamenti effettuati direttamente al Fondo da parte della Concessionaria di erogazioni retributive di volta in volta calcolate in

riferimento agli aderenti interessati sotto forma di premi e di emolumenti straordinari, la cui struttura sia correlata dal Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro (C.C.A.L.) alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico. 8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data di pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione in favore delle forme di previdenza complementare. 9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo. <u>Articolo 9 – Determinazione della posizione individuale</u> 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. 2. La posizione individuale viene rivalutata al termine di ogni anno in base al rendimento della gestione assicurativa. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle eventuali spese direttamente a carico degli aderenti, di cui all' articolo 7 comma 2, e delle eventuali spese destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate. 3. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno utile per il disinvestimento della posizione individuale a	riferimento agli aderenti interessati sotto forma di premi e di emolumenti straordinari, la cui struttura sia correlata dal Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro (C.C.A.L.) alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico. 8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data di pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione in favore delle forme di previdenza complementare. 9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo. <u>Articolo 9 – Determinazione della posizione individuale</u> 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. 2. La posizione individuale viene rivalutata al termine di ogni anno in base al rendimento della gestione assicurativa. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle eventuali spese direttamente a carico degli aderenti, di cui all' articolo 7 comma 2, e delle eventuali spese destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate. 3. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno utile per il disinvestimento della posizione individuale a
---	---

seguito della verifica di sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

4. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Articolo 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso

acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la

seguito della verifica di sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

4. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Articolo 10 – Prestazioni pensionistiche e RITA.

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il

lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la

pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. 4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. 5. In caso di " Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell' aderente. 6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue. 7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica. 8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale. 9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore	pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. 4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. 5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4 verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza. 6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue. 7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica. 8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale. 9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore
--	---

rispetto al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 08 agosto 1995 n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'Art. 12 commi 5 e 6.

Articolo 11 – Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

rispetto al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 08 agosto 1995 n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita **vitalizia** praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Articolo 11 – Erogazione **delle prestazioni pensionistiche**

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita **vitalizia** il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita **vitalizia** in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di

prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie. Su richiesta dell'aderente la prestazione può essere erogata per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso.

b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinare la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica, il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel/i comparto/i scelto/i dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel/i comparto/i individuato/i dal Fondo nella Nota informativa.

5-bis) Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle

richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b) non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 4.

9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.

10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

Articolo 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

Articolo 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte della Concessionaria a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto; e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d). 3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al "Fondo".	a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte della Concessionaria a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto; e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d). 3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al "Fondo".
---	---

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale ed il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Articolo 13 – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge od ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata,

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale ed il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Articolo 13 – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge od ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata,

incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione delle prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente ed in qualsiasi momento. 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. 7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. 8. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti.	incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione delle prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente ed in qualsiasi momento. 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. 7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. 8. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti.
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO <u>Articolo 14 – Organi del Fondo</u> 1. Sono organi del Fondo: - l'Assemblea degli aderenti - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente ed il Vicepresidente; - il Collegio dei Sindaci.	PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO <u>Articolo 14 – Organi del Fondo</u> 1. Sono organi del Fondo: - l'Assemblea degli aderenti - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente ed il Vicepresidente; - il Collegio dei Sindaci.

Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono altresì presenti le Funzioni Fondamentali.	Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono altresì presenti le Funzioni Fondamentali.
<u>Articolo 15 – Assemblea degli aderenti – Criteri di costituzione e Composizione</u>	<u>Articolo 15 – Assemblea degli aderenti – Criteri di costituzione e Composizione</u>
1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli aderenti. 2. Ogni aderente ha diritto ad un voto. 3. L'intervento all'Assemblea può avvenire anche a mezzo di delega conferita ad altro aderente.	1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli aderenti. 2. Ogni aderente ha diritto ad un voto. 3. L'intervento all'Assemblea può avvenire anche a mezzo di delega conferita ad altro aderente.
<u>Articolo 16 – Assemblea degli aderenti – Attribuzioni</u>	<u>Articolo 16 – Assemblea degli aderenti – Attribuzioni</u>
1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. 2. L'Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio annuale; b) elegge e revoca motivatamente gli amministratori ed i membri del Collegio dei Sindaci che rappresentano gli aderenti; c) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione del Fondo che non siano riservate all'Assemblea straordinaria; d) delibera l'orientamento sulle scelte delle Compagnie di Assicurazione con cui stipulare o disdettare le polizze che garantiscono il trattamento previdenziale ed assicurativo del Fondo (scelta che, operata dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere ratificata dall'Assemblea stessa) ed in generale ogni forma di investimento dei contributi versati al Fondo e degli eventuali incrementi patrimoniali del Fondo stesso. 3. L'Assemblea straordinaria delibera: a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto; b) in materia di scioglimento del Fondo, con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art.21 del c. c.; c) su ogni questione di amministrazione straordinaria del Fondo.	1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. 2. L'Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio annuale; b) elegge e revoca motivatamente gli amministratori ed i membri del Collegio dei Sindaci che rappresentano gli aderenti; c) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione del Fondo che non siano riservate all'Assemblea straordinaria; d) delibera l'orientamento sulle scelte delle Compagnie di Assicurazione con cui stipulare o disdettare le polizze che garantiscono il trattamento previdenziale ed assicurativo del Fondo (scelta che, operata dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere ratificata dall'Assemblea stessa) ed in generale ogni forma di investimento dei contributi versati al Fondo e degli eventuali incrementi patrimoniali del Fondo stesso. 3. L'Assemblea straordinaria delibera: a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto; b) in materia di scioglimento del Fondo, con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art.21 del c. c.; c) su ogni questione di amministrazione straordinaria del Fondo.

Articolo 17 - Assemblea degli aderenti – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nominerà il proprio Presidente fra gli intervenuti.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, del diritto di intervento in Assemblea e nominare il Segretario.

3. Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

4. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata in Saint Vincent nel giorno, ora e luogo che saranno di volta in volta indicati nell'avviso che deve essere comunicato a cura del Consiglio di Amministrazione almeno quindici giorni prima la convocazione, mediante affissione nei posti di lavoro, esposizione sul sito web del Fondo e con ogni mezzo ritenuto idoneo in detto termine ivi inclusa la spedizione via e-mail; con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) in caso di Assemblea straordinaria.

5. L'avviso, oltre all'Ordine del Giorno, dovrà contenere anche il giorno e l'ora per l'eventuale seconda convocazione.

6. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

7. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata ogni qualvolta lo ritenga il Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta scritta, inoltrata al Consiglio stesso, almeno tre membri del Consiglio o due Sindaci o il trenta per cento (30%) degli aderenti.

8. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento del cinquanta per cento (50%) più uno degli aderenti ed in seconda convocazione, che può essere convocata ad un'ora dalla prima, senza alcun limite di presenze.

Articolo 17 - Assemblea degli aderenti – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nominerà il proprio Presidente fra gli intervenuti.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, del diritto di intervento in Assemblea e nominare il Segretario.

3. Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

4. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata in Saint Vincent nel giorno, ora e luogo che saranno di volta in volta indicati nell'avviso che deve essere comunicato a cura del Consiglio di Amministrazione almeno quindici giorni prima la convocazione, mediante affissione nei posti di lavoro, esposizione sul sito web del Fondo e con ogni mezzo ritenuto idoneo in detto termine ivi inclusa la spedizione via e-mail; con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) in caso di Assemblea straordinaria.

5. L'avviso, oltre all'Ordine del Giorno, dovrà contenere anche il giorno e l'ora per l'eventuale seconda convocazione.

6. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

7. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata ogni qualvolta lo ritenga il Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta scritta, inoltrata al Consiglio stesso, almeno tre membri del Consiglio o due Sindaci o il trenta per cento (30%) degli aderenti.

8. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento del cinquanta per cento (50%) più uno degli aderenti ed in seconda convocazione, che può essere convocata ad un'ora dalla prima, senza alcun limite di presenze.

9. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 10. L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, che può essere convocata ad un'ora dalla prima, con la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti ai sensi dell'ultimo comma dell'art.21 del c. c. 11. Ogni aderente ha diritto ad un voto. Ogni aderente può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro aderente. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Aderente le deleghe non possono superare il numero di due. 12. Le delibere dell'Assemblea validamente approvate, sono impegnative per tutti gli appartenenti al Fondo, anche assenti o dissenzienti.	9. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 10. L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, che può essere convocata ad un'ora dalla prima, con la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti ai sensi dell'ultimo comma dell'art.21 del c. c. 11. Ogni aderente ha diritto ad un voto. Ogni aderente può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro aderente. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Aderente le deleghe non possono superare il numero di due. 12. Le delibere dell'Assemblea validamente approvate, sono impegnative per tutti gli appartenenti al Fondo, anche assenti o dissenzienti.
<u>Articolo 18 – Consiglio di Amministrazione– Criteri di costituzione e composizione– Cessazione</u> 1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo é composto da sei membri dei quali la metà nominati dalla Concessionaria e la metà eletti dall'Assemblea ordinaria anche fra soggetti non iscritti al Fondo. 2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le modalità previste dal Regolamento elettorale del Fondo. 3. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi. 4. Tutti gli amministratori debbono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e	<u>Articolo 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione- Cessazione</u> 1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo é composto da sei membri dei quali la metà nominati dalla Concessionaria e la metà eletti dall'Assemblea ordinaria anche fra soggetti non iscritti al Fondo. 2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le modalità previste dal Regolamento elettorale del Fondo. 3. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi. 4. Tutti gli amministratori debbono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e

incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

5. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

6. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

7 L'incarico di Amministratore è gratuito se assolto da un aderente.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, nel caso vengano a mancare uno o più amministratori tra quelli nominati dagli aderenti, questi verranno sostituiti con il primo o i primi dei non eletti.

Nel caso vengano a mancare uno o più membri tra gli amministratori nominati dalla "Concessionaria" quest'ultima provvederà a sostituirli.

Esaurita la lista dei non eletti si procederà a nuove votazioni.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio

incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

5. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.

7. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi.

A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

8. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

9. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

10. L'incarico di Amministratore è gratuito se assolto da un aderente.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, nel caso vengano a mancare uno o più amministratori tra quelli nominati dagli aderenti, questi verranno sostituiti con il primo o i primi dei non eletti.

Nel caso vengano a mancare uno o più membri tra gli amministratori nominati dalla "Concessionaria" quest'ultima provvederà a sostituirli.

Esaurita la lista dei non eletti si procederà a nuove votazioni.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio

convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- a) esegue la deliberazione delle Assemblee;
- b) predispone la relazione sui bilanci annuali;
- c) formula proposte di qualsiasi natura alle Assemblee per il funzionamento e la realizzazione dello scopo del Fondo;
- d) definisce il modello organizzativo del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali di gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale, e in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- e) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
- f) definisce la politica di remunerazione;
- g) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- h) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- i) definisce i piani d'emergenza;
- l) effettua la valutazione interna del rischio;

convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- a) esegue la deliberazione delle Assemblee;
- b) predispone la relazione sui bilanci annuali;
- c) formula proposte di qualsiasi natura alle Assemblee per il funzionamento e la realizzazione dello scopo del Fondo;
- d) definisce il modello organizzativo del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali di gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale, e in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- e) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
- f) definisce la politica di remunerazione;
- g) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- h) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- j) definisce i piani d'emergenza;
- l) effettua la valutazione interna del rischio;

m) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;

n) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;

o) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;

p) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;

q) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

r) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;

s) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;

t) nomina il Direttore generale.

u) provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni od indicazioni della COVIP, secondo il disposto dell'articolo 37 dello Statuto;

v) riferisce alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Articolo 21 - Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su richiesta del Presidente o del Vice Presidente o di due Consiglieri o di due Sindaci con comunicazione scritta da inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza.

2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per redigere i bilanci consuntivi.

m) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;

n) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;

o) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;

p) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;

q) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

r) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;

s) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;

t) nomina il Direttore generale.

u) provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni od indicazioni della COVIP, secondo il disposto dell'articolo 37 dello Statuto;

v) riferisce alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Articolo 21 - Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su richiesta del Presidente o del Vice Presidente o di due Consiglieri o di due Sindaci con comunicazione scritta da inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza.

2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per redigere i bilanci consuntivi.

3. Per ogni riunione viene nominato un segretario il quale provvederà alla stesura del verbale da sottoporre alla firma dei partecipanti. 4. Il Presidente, il quale riceve la richiesta di convocazione del Consiglio di Amministrazione, ha l'obbligo di indire, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la riunione. 5. L'invito deve indicare l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. 6. Le sedute del Consiglio sono valide quando sono presenti almeno cinque membri; le delibere sono valide quando siano approvate dalla maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. I membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci, se appartenenti al Fondo, avranno diritto a permessi retribuiti in occasione sia delle riunioni del Consiglio di Amministrazione che del Collegio dei Sindaci nonché per assolvere agli adempimenti relativi alla gestione ed all'amministrazione del Fondo stesso. I permessi, per tali ultimi adempimenti, dovranno essere preventivamente comunicati alla Concessionaria per opportune verifiche. 8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori. 9. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile. 10. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.	3. Per ogni riunione viene nominato un segretario il quale provvederà alla stesura del verbale da sottoporre alla firma dei partecipanti. 4. Il Presidente, il quale riceve la richiesta di convocazione del Consiglio di Amministrazione, ha l'obbligo di indire, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la riunione. 5. L'invito deve indicare l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. 6. Le sedute del Consiglio sono valide quando sono presenti almeno cinque membri; le delibere sono valide quando siano approvate dalla maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. I membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci, se appartenenti al Fondo, avranno diritto a permessi retribuiti in occasione sia delle riunioni del Consiglio di Amministrazione che del Collegio dei Sindaci nonché per assolvere agli adempimenti relativi alla gestione ed all'amministrazione del Fondo stesso. I permessi, per tali ultimi adempimenti, dovranno essere preventivamente comunicati alla Concessionaria per opportune verifiche. 8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori. 9. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile. 10. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.
--	--

<u>Articolo 22 – Presidente - Vicepresidente</u> 1. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente scelto fra gli eletti dagli aderenti ed un Vice Presidente scelto tra i membri nominati dalla Concessionaria. 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. 3. Al Presidente del Fondo spettano i compiti in materia di trasmissione alla Covip di ogni variazione degli accordi tra le fonti istitutive, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate. 4. In caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Vice Presidente. <u>Articolo 23 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione</u> 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da due componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, dei quali la metà nominati dalla Concessionaria e la metà eletti dall'Assemblea ordinaria anche fra soggetti non iscritti al Fondo. 2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le modalità previste dal regolamento elettorale. 3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. 4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico. 5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore. 6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo terzo esercizio della loro carica, e	<u>Articolo 22 – Presidente</u> 1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. 3. Al Presidente del Fondo spettano i compiti in materia di trasmissione alla Covip di ogni variazione degli accordi tra le fonti istitutive, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate. 4. In caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Vice Presidente. <u>Articolo 23 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione</u> 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da due componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, dei quali la metà nominati dalla Concessionaria e la metà eletti dall'Assemblea ordinaria anche fra soggetti non iscritti al Fondo. 2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le modalità previste dal regolamento elettorale. 3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. 4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico. 5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore. 6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
---	---

possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

9. Il Collegio dei Sindaci nomina quale Presidente il Sindaco effettivo di nomina aziendale.

10. La loro opera è gratuita se trattasi di aderenti al "Fondo".

Articolo 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti. In particolare i Sindaci svolgono, fra gli altri, i seguenti compiti:

- controllano le scritture contabili;
- compiono ispezioni e riscontri di cassa;
- esaminano i bilanci annuali, sui quali riferiscono per iscritto all'Assemblea;

3. Al Collegio dei sindaci possono essere attribuiti i compiti della funzione di revisione interna.

Qualora la funzione non sia svolta dal Collegio stesso il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di Revisione interna.

4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie

7. I sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

8. I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

9. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

10. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, tra i membri del Collegio espressi dalla componente che non ha eletto il Presidente del Fondo.

12. La loro opera è gratuita se trattasi di aderenti al "Fondo".

Articolo 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti. In particolare i Sindaci svolgono, fra gli altri, i seguenti compiti:

- controllano le scritture contabili;
- compiono ispezioni e riscontri di cassa;
- esaminano i bilanci annuali, sui quali riferiscono per iscritto all'Assemblea;

3. Al Collegio dei sindaci possono essere attribuiti i compiti della funzione di revisione interna.

Qualora la funzione non sia svolta dal Collegio stesso il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di Revisione interna.

4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie

dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Articolo 25 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno.

2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto

dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Articolo 25 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno.

2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto

sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. 8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile. <u>Art. 26 - Direttore generale.</u> 1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione. 2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento. 3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. 4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico. <u>Art. 27 - Funzioni fondamentali.</u> 1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, e alla revisione interna. 2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di	sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. 8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile. <u>Art. 26 - Direttore generale.</u> 1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione. 2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento. 3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. 4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico. <u>Art. 27 - Funzioni fondamentali.</u> 1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, e alla revisione interna. 2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di
--	--

ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore Generale, che stabilisce i termini e modalità di trasmissione dell'informativa al Consiglio di amministrazione al quale spetta il compito di deliberare quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

**B) GESTIONE PATRIMONIALE,
AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Art. 28 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ovvero con imprese di assicurazione di cui al dlgs. 209/2005 individuati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

4. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore Generale, che stabilisce i termini e modalità di trasmissione dell'informativa al Consiglio di amministrazione al quale spetta il compito di deliberare quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

**B) GESTIONE PATRIMONIALE,
AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Art. 28 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ovvero con imprese di assicurazione di cui al dlgs. 209/2005 individuati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

4. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 - Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).

2. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.

3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.

4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di depositario.

5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 31– Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario.

b) la tenuta della contabilità;

c) la raccolta e gestione delle adesioni;

5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 - Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).

2. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.

3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.

4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di depositario.

5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 31– Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario.

b) la tenuta della contabilità;

c) la raccolta e gestione delle adesioni;

d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti; e) la gestione delle prestazioni; f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo; g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari; h) gli adempimenti fiscali e civilistici. 2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità. 3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. 4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione. <u>Articolo 32- Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio.</u> 1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla Covip. 2. I verbali delle Assemblee, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci saranno trascritti in appositi libri, vidimati a norma di legge. 3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP. <u>Articolo 33– Esercizio sociale e bilancio d’esercizio</u>	d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti; e) la gestione delle prestazioni; f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo; g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari; h) gli adempimenti fiscali e civilistici. 2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità. 3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. 4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione. <u>Articolo 32- Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio.</u> 1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla Covip. 2. I verbali delle Assemblee, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci saranno trascritti in appositi libri, vidimati a norma di legge. 3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP. <u>Articolo 33– Esercizio sociale e bilancio d’esercizio</u>
---	---

1. L'esercizio sociale del Fondo inizia il 1° gennaio e si chiude al trentun dicembre di ogni anno. 2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Aderenti il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale. 3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione. 4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.	1. L'esercizio sociale del Fondo inizia il 1° gennaio e si chiude al trentun dicembre di ogni anno. 2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Aderenti il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale. 3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione. 4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI	PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
<u>Articolo 34 – Modalità di adesione</u>	<u>Articolo 34 – Modalità di adesione</u>
1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. 2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. 3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo. 4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite della Concessionaria che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega alla Concessionaria per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. 5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta presso la sede del datore di lavoro, la sede del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso il sito	1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. 2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. 3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo. 4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite della Concessionaria che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega alla Concessionaria per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. 5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta presso la sede del datore di lavoro, la sede del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso il sito

Web, secondo quanto indicato nella Nota informativa. 6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso. 7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza. 8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. <u>Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari</u> 1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi	Web, secondo quanto indicato nella Nota informativa. 6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso. 7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza. 8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. <u>Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari</u> 1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi
---	--

dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Articolo 37 – Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni od indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea degli aderenti alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Articolo 38 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

La liquidazione del Fondo potrà essere proposta o per richiesta scritta di almeno il 30% degli aderenti o su richiesta del Consiglio di Amministrazione con delibera approvata da

dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Articolo 37 – Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni od indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea degli aderenti alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Articolo 38 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

La liquidazione del Fondo potrà essere proposta o per richiesta scritta di almeno il 30% degli aderenti o su richiesta del Consiglio di Amministrazione con delibera approvata da

almeno cinque membri; la proposta sarà sottoposta all'approvazione degli aderenti con delibera dell'Assemblea straordinaria, che provvederà contestualmente alla nomina di uno o due liquidatori, i quali cureranno le modalità della liquidazione sulla base delle indicazioni assembleari. 2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1. 3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciar presumere la necessità di scioglimento del Fondo. 4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 5. Nel caso di scioglimento del "Fondo" per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede all'intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica, in applicazione dell'articolo 15, comma 1 del Decreto <u>Articolo 39 -- Rinvio</u> 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.	almeno cinque membri; la proposta sarà sottoposta all'approvazione degli aderenti con delibera dell'Assemblea straordinaria, che provvederà contestualmente alla nomina di uno o due liquidatori, i quali cureranno le modalità della liquidazione sulla base delle indicazioni assembleari. 2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1. 3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciar presumere la necessità di scioglimento del Fondo. 4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 5. Nel caso di scioglimento del "Fondo" per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede all'intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica, in applicazione dell'articolo 15, comma 1 del Decreto <u>Articolo 39 -- Rinvio</u> 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.
---	---